

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA “B”

ORDINANZA

_____, quale socio con partecipazione pari al 5% della s.r.l. ____, società partecipata inoltre da:

- _____ per il 45% e
- _____ per il 50%,

con atto di citazione iscritto a ruolo in data 23 luglio 2019 ha convenuto in giudizio _____, chiedendo al Tribunale di:

- “Dichiarare che, per effetto della accettazione del Sig. _____ dell’offerta in prelazione del Sig. _____, il Sig. _____ ha acquistato la proprietà di un ulteriore 5% del capitale sociale di _____ S.r.l. cedutogli dal Sig. _____ -, per il prezzo di Euro 40.000,00 che il Sig. _____ -- è disponibile a pagare banco iudicis.”

- “In subordine, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo della compravendita delle partecipazioni, disponendo il trasferimento coattivo, dal Sig. _____ al Sig. _____, di una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di _____ - S.r.l. per il prezzo di Euro 40.000,00, dando atto della disponibilità del Sig. _____ ad eseguire quanto disposto dal 2° comma dell’art. 2932 c.c.”.

Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2019 _____ - ha domandato in via d’urgenza e *inaudita altera parte* al Tribunale di

- “disporre il sequestro giudiziario della partecipazione pari al 5% del capitale sociale di _____ -s.r.l. di proprietà di _____ (offerta in prelazione a _____ e sulla quale quest’ultimo ha esercitato il diritto di prelazione accettando l’offerta di vendita ed offrendo il pagamento del relativo prezzo di euro 40.000,00), nominando all’uopo un custode che ne gestisca l’amministrazione”.

Espone il ricorrente:

- in base all’art. 7 dello Statuto di _____ s.r.l.: *“In caso di trasferimento di quote di partecipazione per atto tra vivi, i soci avranno diritto di prelazione per l’acquisto di quote a parità di condizioni coi terzi. Pertanto il socio che vorrà cedere, in tutto o in parte, la propria quota dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con A. R. Per poter esercitare il diritto di prelazione, i soci dovranno comunicare la loro decisione al socio cedente entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta lettera raccomandata. Il diritto di prelazione spetterà ai soci in proporzione alle quote dagli stessi possedute; tale diritto è cedibile tra i soci stessi”*,
- con raccomandata del 6 giugno 2019 _____ comunicava ai soci e agli amministratori di _____ l’intenzione di vendere la propria quota di partecipazione in _____ s.r.l., pari al 50% del capitale sociale, al prezzo di 400.000,00 euro (cfr. doc. 3);
- con raccomanda del 13 giugno 2019 _____ ha esercitato il diritto di prelazione *“in proporzione alla partecipazione posseduta pari al 5% del capitale sociale”* comunicando la volontà di acquistare una quota pari al 5% del capitale sociale al prezzo di 40.000,00 euro (pari al 5% del prezzo offerto rapportato non alla sola quota del 50% ma all’intero capitale sociale)

□ con raccomandata 21 giugno 2019, _____ comunicava il venir meno dell'interesse in capo al potenziale acquirente all'acquisto delle quote precisando altresì che la comunicazione del _____ -del 13 giugno 2019 non poteva costituire un valido esercizio del diritto di prelazione, avendo avuto ad oggetto solo una piccola quota del pacchetto offerto e non invece l'intera partecipazione oggetto di *denuntiatio*.

Secondo _____ il negozio traslativo delle quote sulle quali ha esercitato la prelazione deve intendersi già perfezionato, sicché troverebbe fondamento

- sia l'azione ex art. 2932 c.c. volta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti nei confronti dei terzi del contratto già concluso *inter partes*,

- sia la domanda di sequestro giudiziario della ulteriore quota del 5% di partecipazione in _____ S.r.l., quale misura idonea a permettergli la partecipazione, quale socio al 10%, all'assemblea dei soci già convocata per il 16 dicembre 2019 e avente all'ordine del giorno lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

_____, costituitosi nella fase cautelare, ha chiesto il rigetto della domanda di sequestro conservativo,

□ ritenendo l'insussistenza di controversie sulla proprietà di una quota pari al 5% del capitale di _____, in quanto

- la *denuntiatio* costituisce un mero invito a proporre, con la conseguenza che, ai fini della conclusione del contratto, non basta la dichiarazione dell'altra parte di esercitare la prelazione ma occorre invece l'ulteriore manifestazione di volontà di accettazione finale del socio che ha innescato la clausola (che, nel caso di specie, non vi è stata) (cfr. Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di Imprese, 24 aprile 2013, n. 5705),

- e in ogni caso, anche volendo accedere alla tesi avversaria per cui la *denuntiatio* del _____ costituirebbe una vera e propria proposta contrattuale irrevocabile, non risulta un'accettazione da parte del _____ idonea a provocare il perfezionamento della cessione, avendo il _____ "offerto" la propria partecipazione pari al 50% mentre il _____ ha limitato la propria "accettazione" ad una quota inferiore, pari a solo il 5% del capitale sociale di _____, peraltro ad un prezzo inferiore a quello indicato, così stravolgendo gli elementi essenziali della *denuntiatio* effettuata dal socio _____, sicchè non può dirsi verificato alcuno scambio fra dichiarazioni speculari di volontà;

□ ritenendo insussistente anche il requisito del *periculum in mora*, essendo l'odierna azione volta ad evitare quella che è la naturale conseguenza della paralisi assembleare nella quale versa _____ s.r.l., ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione della società per insanabile dissidio fra i soci.

Con decreto reso in data il Tribunale ha rigettato la richiesta di provvedere *inaudita altera parte* sulla base della seguente motivazione:

"Ritenuto che la richiesta di autorizzazione del sequestro giudiziario inaudita altera parte non possa trovare accoglimento, dovendosi qui richiamare il condivisibile orientamento seguito da questo Tribunale in forza del quale la denuntiatio rappresenta non una vera e propria proposta contrattuale, bensì una mera dichiarazione di una intenzione a vendere ad un terzo, volta ad innescare una eventuale proposta di acquisto da parte dell'oblato, alle medesime condizioni dichiarate nella denuntiatio, proposta alla quale dunque, per la conclusione del negozio di cessione, deve far seguito una ulteriore accettazione del denunziante, solo in presenza della quale si può dire concluso il

negozi, ovvero si può dir sorto in capo all’oblato il diritto alla conclusione del contratto di cessione di quote (in tal senso fra le altre Tribunale di Milano Sentenza n. 5705/2013 pubbl. 24 aprile 2013) ”.

All’udienza fissata per il 17 dicembre 2019, le parti hanno informato il Tribunale che l’assemblea convocata per il 16 dicembre non si era tenuta ed era stata rinviata a data successiva alla definizione del presente procedimento. L’udienza è stata quindi rinviata al fine di concedere ad entrambe le parti un termine per repliche.

All’esito del contraddittorio, esaminate le difese conclusive, reputa il Tribunale che la pretesa cautelare richiesta da _____ non possa trovare accoglimento.

Le difese svolte dal ricorrente non paiono idonee a superare gli argomenti posti a fondamento del condivisibile orientamento, già seguito da questo Tribunale, in forza del quale – salvo diversa previsione statutaria - la *denuntiatio* non ha natura giuridica di vera e propria “offerta contrattuale” bensì costituisce un semplice “invito a contrarre”, volto a mettere gli altri soci-oblati a conoscenza dell’intenzione di uno di essi di disporre della propria partecipazione sociale, nonché di comunicare tutte le condizioni alle quali il promittente intende concludere il contratto di cessione con terzi, sicché con la semplice *denuntiatio* non sorge alcun obbligo immediato a carico del promittente, il quale è libero anche di non stipulare il contratto cui si riferisce la prelazione, obbligandosi solo a preferire, ove intenda concludere la cessione, l’oblato (Tribunale di Milano Sentenza n. 5705/2013 pubblicata 24 aprile 2013, nello stesso senso anche altri Tribunali di merito, Tribunale di Venezia, 17 novembre 2014, e Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 402 del 21/01/1982*).

Come si evince chiaramente anche dalla lettera della clausola n. 7 dello Statuto sociale di _____ s.r.l. la *denuntiatio* cui sono obbligati i soci di detta società equivale ad una mera “comunicazione mediante lettera raccomandata” (invito ad offrire), ma tale vincolo formale non può tradursi per ciò solo in un obbligo a contrarre, sicché il vantaggio riconosciuto dallo Statuto ai soci di _____ va circoscritto al mero interesse in capo a questi ultimi ad essere debitamente informati e preferiti – alle medesime condizioni - in caso di alienazione ad altri eventuali contraenti (terzi rispetto alla compagine sociale), senza che per ciò solo questo adempimento si traduca in un vincolo giuridico in capo al socio promittente avente contenuto analogo ad una proposta irrevocabile o alla concessione di un diritto di opzione.

Sulla base degli insegnamenti della migliore dottrina va ribadito pertanto che il socio oblato non ha alcun potere di costituire il rapporto contrattuale finale mediante una propria manifestazione di volontà, né può riscontrarsi una correlativa soggezione del promittente, che a fronte della risposta positiva (vera e propria “proposta”) da parte dell’oblato, rimane libero di determinarsi a cedere la quota, o ad alienarla al socio. La prelazione statutaria rimane pertanto un patto del tutto estraneo alla conclusione del contratto di cessione di quote, dal momento che per la conclusione dello stesso, deve far seguito una ulteriore accettazione del promittente-denunziante, solo in presenza della quale si può dire concluso il negozio.

Ne consegue che in caso di risposta positiva da parte dei soci oblati, manifestanti l’intenzione all’acquisto alle medesime condizioni oggetto di *denuntiatio*, il contratto non si intenderà concluso automaticamente, ma potrà (e non già dovrà) essere stipulato in un secondo momento, sempre che il promittente mantenga l’intenzione di alienare.

Così ricostruito l’istituto, ben si comprende la preoccupazione della giurisprudenza di merito e di legittimità citata dal ricorrente, volta a garantire che il contenuto della *denuntiatio* sia il più possibile

completo quanto ai precisi termini e condizioni del contratto che il promittente si accinge a concludere con terzi, al fine di permettere agli oblati fare analoga e “informata” offerta.

Nel caso di specie, peraltro, neppure seguendo la tesi sostenuta dal ricorrente potrebbe considerarsi concluso il trasferimento delle partecipazioni sociali oggetto di contesa, dal momento che a fronte di una *denuntiatio* avente come oggetto:

- una partecipazione al capitale sociale di _____ pari al 50%
- per un prezzo complessivo di 400.000,00 euro

il socio _____ ha risposto con una dichiarazione “non conforme”, avendo egli dichiarato di esercitare il diritto di prelazione limitatamente ad una quota pari al 5% dell’intero capitale sociale di _____, per il prezzo di 40.000 euro, intendendo acquistare una quota pari ad 1/10 della partecipazione detenuta da _____ con unilaterale riduzione del prezzo.

La mancata coincidenza fra l’oggetto della *denuntiatio* del promittente (anche qualora quest’ultima venisse qualificata come vera e propria offerta) e la risposta del socio promissario costituisce e decisivo argomento per ritenere non perfezionato alcun vincolo negoziale fra le parti in ordine alla cessione del 5% del capitale sociale di _____.

Da ultimo, è appena il caso di precisare che il riconoscimento da parte dell’art. 7 dello Statuto di _____ in capo ai soci del diritto di prelazione “in proporzione alle quote dagli stessi possedute” va inteso evidentemente quale regola da applicare nel caso in cui più soci dichiarino di voler approfittare del diritto di prelazione ad essi spettante e dunque abbiano manifestato l’intenzione di acquistare l’intera partecipazione oggetto della *denuntiatio*. Ipotesi che non si è verificata nel caso di specie, ove solo uno degli oblati ha inteso rispondere alla comunicazione ricevuta.

Il ricorso cautelare deve essere dunque rigettato.

Le spese della presente fase verranno liquidate unitamente alla decisione di merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Spese al definitivo.

Milano, 28 gennaio 2020

Il Giudice